

*Traduzione*¹

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

Concluso a New York il 25 maggio 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 2002²

Ratificato con strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2002

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002

(Stato 19 novembre 2002)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo³, che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli,

ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e desiderosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza,

preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili,

condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospedali,

prendendo atto dell'adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale⁴, che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego attivo nelle ostilità,

considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell'ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati,

facendo notare che l'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente

RU **2002** 3579; FF **2001** 5595

¹ Il testo originale é pubblicato, sotto lo stesso numero, nell'ediz. francese della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 12 giu. 2002 (RU **2002** 3578).

³ RS **0.107**

⁴ RS **0.312.1**

un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile,

convinti del fatto che l'adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Convenzione che aumenti l'età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all'attuazione del processo secondo il quale l'interesse superiore del fanciullo deve essere poizore in tutte le decisioni che lo concernono,

facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l'altro che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità,

felicitandosi dell'adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo⁵ sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati,

condannando con una profonda inquietudine l'arruolamento, l'istruzione e l'impiego – dentro e fuori i confini nazionali – di fanciulli nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi,

ricordando l'obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite⁶, segnatamente all'articolo 51, né le pertinenti norme del diritto umanitario,

coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell'uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un'occupazione straniera,

riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclutati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo,

coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati,

convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garantire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati,

⁵ RS 0.822.728.2; FF 2000 358

⁶ FF 2001 1086

incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.

Art. 3

1. Gli Stati parte aumentano l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e riconoscendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

2. Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l'età minima a partire dalla quale autorizza l'arruolamento di volontari nelle sue forze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.

3. Gli Stati parte che autorizzano l'arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantiscano almeno che:

- a) l'arruolamento sia effettivamente volontario;
- b) l'arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore dell'interessato;
- c) gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;
- d) gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare.

4. Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il giorno in cui il Segretario generale la riceve.

5. L'obbligo di aumentare l'età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, conformemente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Art. 4

1. I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni.
2. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l'arruolamento e l'impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vietare e punire penalmente siffatte pratiche.
3. L'applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.

Art. 5

Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

1. Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l'applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati.
3. Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le persone rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l'assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

1. Gli Stati parte cooperano all'applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell'ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Quest'assistenza e questa cooperazione avvengono d'intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell'ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell'ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall'Assemblea generale.

Art. 8

1. Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l'arruolamento.

2. Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all'articolo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione o che l'hanno firmata.

2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell'articolo 3.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla sca-

denza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto.

2. La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Protocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l'ulteriore esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Art. 12

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.

2. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.

3. Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l'hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.

Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

(Seguono le firme)

I

Campo d'applicazione del protocollo il 15 settembre 2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Andorra*	30 aprile	2001	12 febbraio	2002
Austria*	1° febbraio	2002	12 febbraio	2002
Azerbaigian*	3 luglio	2002	3 agosto	2002
Bangladesh*	6 settembre	2000	12 febbraio	2002
Belgio*	6 maggio	2002	6 giugno	2002
Bulgaria*	12 febbraio	2002	12 marzo	2002
Canada*	7 luglio	2000	12 febbraio	2002
Capo Verde*	10 maggio	2002 A	10 giugno	2002
Congo (Kinshasa)*	11 novembre	2001	12 febbraio	2002
El Salvador*	18 aprile	2002	18 maggio	2002
Finlandia*	10 aprile	2002	10 maggio	2002
Giamaica*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Guatemala*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Honduras*	14 agosto	2002 A	14 settembre	2002
Islanda*	1° ottobre	2001	12 febbraio	2002
Italia*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Kenya*	28 gennaio	2002	12 febbraio	2002
Mali*	16 maggio	2002	16 giugno	2002
Malta*	9 maggio	2002	9 giugno	2002
Marocco*	22 maggio	2002	22 giugno	2002
Messico*	15 marzo	2002	15 aprile	2002
Monaco*	13 novembre	2001	12 febbraio	2002
Namibia*	16 aprile	2002	16 maggio	2002
Nuova Zelanda* a	12 novembre	2001	12 febbraio	2002
Panama*	8 agosto	2001	12 febbraio	2002
Perù*	8 maggio	2002	8 giugno	2002
Qatar*	25 luglio	2002 A	25 agosto	2002
Repubblica Ceca*	30 novembre	2001	12 febbraio	2002
Romania*	10 novembre	2001	12 febbraio	2002
Ruanda*	23 aprile	2002 A	23 maggio	2002
Santa Sede*	24 ottobre	2001	12 febbraio	2002
Sierra Leone*	15 maggio	2002	5 giugno	2002
Spagna*	8 marzo	2002	8 aprile	2002
Sri Lanka*	8 settembre	2000	12 febbraio	2002
Svizzera*	26 giugno	2002	26 luglio	2002
Tagikistan*	5 agosto	2002 A	5 settembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Uganda*	6 maggio	2002 A	6 giugno	2002
Vietnam*	20 dicembre	2001	12 febbraio	2002

* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

^a La presente ratifica si applicherà alle Tokelau soltanto quando il Governo della Nuova Zelanda avrà depositato una dichiarazione in merito presso il depositario.

II

Riserve e dichiarazioni

Andorra

Per quanto concerne l'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Principato di Andorra dichiara di non disporre attualmente di forze armate. Gli unici corpi speciali presenti sul territorio del Principato sono quelli della Polizia e delle Dogane. Per esservi ammessi l'età richiesta non deve essere al di sotto di quella fissata nell'articolo 2 del Protocollo facoltativo. Il Principato di Andorra intende inoltre reiterare il proprio disaccordo circa il contenuto dell'articolo 2 nella misura in cui consente il reclutamento volontario di giovani di età inferiore ai 18 anni.

Austria

Secondo la legislazione austriaca l'età minima per l'arruolamento volontario di cittadini austriaci nelle forze armate nazionali (Bundesheer) è di 17 anni.

Conformemente all'articolo 15 in connessione con l'articolo 65 c) della legge austriaca del 1990 sulla difesa nazionale (Wehrgesetz 1990), l'arruolamento di volontari di età compresa tra i 17 e i 18 anni avviene unicamente previo consenso formale dei genitori o del rappresentante legale.

Le disposizioni della legge austriaca del 1990 sulla difesa nazionale, come anche i rimedi giuridici garantiti dalla Costituzione federale austriaca, assicurano una tutela giuridica ai giovani volontari di età inferiore ai 18 anni nel contesto di tale decisione. Una garanzia supplementare scaturisce dalla rigorosa applicazione dei principi della legalità, del buon governo e di un'efficace tutela giuridica.

Azerbaigian

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo facoltativo, la Repubblica dell'Azerbaigian dichiara, conformemente alla legge nazionale del 3 novembre 1992 sul servizio militare, che i cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian e le altre persone, qualora adempiano le condizioni richieste per effettuare il servizio militare, possono arruolarsi volontariamente ed essere ammessi al servizio militare attivo della scuola militare dei cadetti. La legislazione vigente nella Repubblica d'Azerbaigian garantisce che questo servizio non avviene con la forza o con la costrizione bensì previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore e che le persone arruolate sono pienamente informate degli obblighi connessi con il

servizio militare; inoltre esse devono presentare una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi nelle forze armate nazionali.

Bangladesh

In conformità dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh dichiara che l'età minima autorizzata per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 16 anni per i sottufficiali e per la truppa e di 17 anni per gli ufficiali, previo libero consenso dei genitori o del rappresentante legale senza eccezione.

Il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh indica inoltre qui di seguito le garanzie adottate affinché l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione:

- la procedura di arruolamento nelle forze armate nazionali avviene, sia per gli ufficiali che per le altre categorie di militari, attraverso la stampa e i media nazionali senza eccezione;
- l'incorporazione di nuove reclute avviene invariabilmente in luogo pubblico, su un terreno scolastico o in altri spazi analoghi. Il pubblico può assistervi;
- prima di presentarsi, la recluta deve produrre un'attestazione scritta dei propri genitori o del tutore nella quale dichiarano di acconsentire al suo arruolamento. Se il genitore o il tutore sono analfabeti, la dichiarazione è verificata e controfirmata dal presidente del parishad dell'unione (consiglio locale);
- la recluta è tenuta a presentare un certificato di nascita, un'attestazione scolastica e un fascicolo scolastico completo;
- tutte le reclute, ufficiali o altri, saranno sottoposte a visita medica rigorosa, incluso il controllo della pubertà. Le reclute impubere saranno automaticamente respinte;
- tutte le reclute senza alcuna eccezione e a qualsiasi rango appartengano devono seguire due anni di istruzione obbligatoria per cui non saranno assegnate alle unità combattenti prima del diciottesimo anno di età. Tutti gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa sono accuratamente selezionati prima di essere incorporati nelle unità combattenti e sono parimenti sottoposti a una serie di test di maturità psicologica inclusa la comprensione di nozioni di diritto internazionale in materia di conflitti armati acquisiti a tutti i livelli.

Il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh dichiara che continuerà ad applicare, senza eccezione, controlli severi conformemente agli obblighi assunti in virtù del Protocollo facoltativo.

Belgio

1. In conformità dell'articolo 3 paragrafo 2 e in considerazione dell'articolo 3 paragrafo 5, il Governo del Regno del Belgio precisa che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate belghe non è inferiore ai 18 anni.

2. Il Governo del Regno del Belgio precisa che la legge belga vieta tassativamente alle persone di età inferiore ai 18 anni di partecipare, in tempo di pace e in tempo di guerra, a qualsiasi operazione per il mantenimento della pace o a qualsiasi forma di arruolamento operativo armato. Inoltre sono vietate le milizie non governative a prescindere dall'età delle persone interessate.

3. Il Governo del Regno del Belgio non darà seguito ad una domanda di assistenza giudiziaria se destinata a creare una discriminazione tra le forze governative e non governative in violazione del principio del diritto internazionale umanitario di uguaglianza delle Parti al conflitto, incluso in caso di conflitto armato a carattere non internazionale.

Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria dichiara che tutti i cittadini bulgari di sesso maschile che hanno compiuto i 18 anni di età sottostanno all'obbligo del servizio militare.

I cittadini bulgari che hanno prestato il giuramento di fedeltà e hanno svolto il loro servizio militare o i due terzi di tale servizio obbligatorio sono ammessi, su richiesta, al servizio ordinario.

I minori sono istruiti in scuole militari a condizione che firmino un accordo a tal fine con il consenso dei loro genitori o del tutore. Raggiunta la maggiore età gli stagisti firmano un accordo ai fini dell'istruzione nel servizio militare ordinario.

Canada

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Canada dichiara quanto segue:

1. Le Forze armate canadesi consentono l'arruolamento di volontari a partire dall'età minima di 16 anni.
2. Le Forze armate canadesi hanno adottato le seguenti garanzie affinché l'arruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni non avvenga con la forza o con la costrizione:
 - a) l'arruolamento nelle Forze canadesi è volontario. In Canada non vigono il servizio di leva né altre forme di arruolamento forzato o obbligatorio. In merito le campagne per l'arruolamento nelle Forze canadesi sono unicamente informative. Chiunque desideri arruolarsi nelle Forze canadesi deve fare una domanda in tal senso. Se le Forze canadesi offrono un posto particolare, il candidato non è tenuto ad accettarlo;
 - b) l'arruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni avviene previo libero consenso dei genitori o del tutore. L'articolo 20 paragrafo 3 della Legge sulla difesa nazionale stipula: «l'arruolamento nelle Forze armate canadesi di persone di età inferiore ai 18 anni è subordinato al consenso del padre, della madre o del tutore»;
 - c) le persone di età inferiore ai 18 anni sono pienamente informate degli obblighi connessi al servizio militare in seno alle Forze armate. Numerosi filmati e opuscoli illustrativi concernenti gli obblighi connessi al servizio militare sono a disposizione di tutti coloro che auspicano arruolarsi nelle Forze armate canadesi;

- d) le persone di età inferiore ai 18 anni devono presentare una prova affidabile della loro età prima di essere ammesse nelle Forze armate canadesi. Ogni candidato deve esibire un documento giuridicamente riconosciuto, sia l'originale sia una copia certificata dell'atto di nascita o di battesimo, quale prova affidabile della sua età.

Capo Verde

La Repubblica di Capo Verde dichiara, a nome del proprio Governo, che l'età minima per l'arruolamento volontario – speciale – nelle Forze armate di Capo Verde è di 17 anni, in conformità con l'articolo 31 del decreto legislativo n. 6/93 del 24 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 serie I.

Inoltre, il decreto legge n. 37/96 del 30 settembre 1986 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 serie I, che disciplina le disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo, stabilisce nel suo articolo 60:

L'arruolamento speciale si applica ai cittadini che di propria iniziativa e in totale libertà decidono di prestare servizio militare alle seguenti condizioni:

- a) avere l'età minima di 17 anni;
- b) avere il consenso dei genitori o del tutore;
- c) avere l'idoneità psicofisica al servizio militare.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 6/93 come anche gli articoli 29 e 63 del decreto legge n. 37/96 stabiliscono che le persone che intendono arruolarsi devono essere pienamente informate degli obblighi connessi al servizio militare nazionale mediante una documentazione adeguata elaborata dallo Stato maggiore delle Forze Armate.

Secondo l'articolo 28 del detto decreto legge, tutti i volontari devono esibire prima dell'arruolamento la loro carta nazionale o il passaporto in quanto prova affidabile della loro identità.

Benché l'articolo 8 del decreto legislativo n. 6/93 preveda che in situazioni di conflitto armato l'età minima/massima per l'arruolamento può essere modificata, il fatto che la Repubblica di Capo Verde sia vincolata alla Convenzione sui diritti del fanciullo e divenga Parte al Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, implica che in nessun caso l'età minima potrà essere inferiore ai 17 anni. Infatti, la Costituzione della Repubblica prevede nell'articolo 12 paragrafo 4 che le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune e del diritto internazionale convenzionale, debitamente approvati o ratificati, prevalgono su tutti gli atti legislativi e normativi interni di valore infracostituzionale dopo la loro entrata in vigore nell'ordine giuridico internazionale e interno.

Congo (Kinshasa)

In virtù dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubblica democratica del Congo si impegna ad applicare il principio del divieto d'arruolamento di fanciulli nelle forze combattenti come sancito dal decreto legge n. 66 del 9 giugno 2000 sulla smobilitazione e sul reinserimento sociale di gruppi vulnerabili presenti

nelle forze armate combattenti e ad adottare ogni possibile provvedimento affinché le persone di età inferiore ai 18 anni non vengano arruolate nelle forze armate congolese o in qualsiasi altro gruppo armato pubblico o privato sull'insieme del territorio della Repubblica democratica del Congo.

El Salvador

In virtù dell'articolo 3 capoverso 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica di El Salvador dichiara che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 16 anni in conformità degli articoli 2 e 6 della legge salvadoregna relativa al servizio militare e alle forze armate di riserva. Affinché l'arruolamento sia effettivamente volontario le autorità salvadoregne hanno predisposto le seguenti garanzie:

- i minori di 16 anni devono presentare alla Direzione dell'arruolamento e della riserva o ad uno degli uffici che ne dipendono, una domanda scritta nella quale dichiarano senza equivoci di voler prestare servizio militare;
- è richiesto il certificato di nascita o la carta di identità del minore;
- un attestato con il quale i genitori del minore, il tutore o il rappresentante legale dichiarano di essere a conoscenza della domanda e di acconsentirvi, in virtù delle disposizioni relative alla patria potestà (sez. II art. 206 e seg. del Codice di famiglia);
- l'accettazione della domanda è subordinata alle necessità del servizio militare.

Finlandia

In virtù dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo finlandese dichiara che l'età minima per l'arruolamento nelle forze armate nazionali è di 18 anni. L'età minima si applica indistintamente al servizio militare degli uomini e al servizio volontario delle donne.

Giamaica

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Giamaica dichiara quanto segue:

1. L'età minima per il servizio di leva e per l'arruolamento volontario nella Forza di difesa giamaicana è di 18 anni.
2. La Forza di difesa giamaicana, in virtù della legge del 1962 relativa alla difesa nazionale (Regular Force Enlistment And Service Regulations), ha adottato le misure precauzionali qui di seguito per garantire che l'arruolamento delle persone di età inferiore ai 18 anni non avvenga con la forza o con la costrizione:
 - a) l'arruolamento nella Forza di difesa giamaicana è volontario. Ogni individuo che auspica integrare la Forza di difesa giamaicana deve compilare un formulario pertinente (Notice Paper), conformemente alla sezione 5 della legge citata;

- b) al momento di consegnare il formulario all'interessato, quest'ultimo è avvertito che è passibile di sanzioni in caso di falsa dichiarazione;
 - c) il responsabile dell'arruolamento deve assicurarsi che la persona da arruolare abbia compiuto i 18 anni di età o, secondo i casi, non abbia superato i 18 anni;
 - d) il responsabile dell'arruolamento deve leggere o far leggere all'interessato le domande elencate nel documento di attestazione e assicurarsi che le risposte a dette domande siano debitamente compilate;
 - e) l'autorizzazione scritta dei genitori è obbligatoria per i volontari che hanno compiuto i 17 anni e mezzo di età. Le persone di questa categoria non sono autorizzate a ricevere un diploma rilasciato da uno stabilimento di formazione a convalida di una formazione di soldato fintanto che non avranno compiuto i diciotto (18) anni di età.
3. Gli interessati devono presentare una prova affidabile della loro età per potere svolgere il loro servizio militare ed esibire inoltre un documento legalmente riconosciuto, vale a dire l'originale o una copia certificata conforme del loro atto di nascita.
 4. Se la Forza di difesa giamaicana propone un posto al candidato, quest'ultimo non è obbligato ad accettarlo.

Guatemala

In conformità dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica del Guatemala dichiara che il Guatemala non consente l'arruolamento obbligatorio nelle forze armate prima dell'età di 18 anni; in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione dei fanciulli a conflitti armati, presenterà ulteriormente le garanzie previste onde vigilare affinché l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.

Honduras

Nell'intento di precisare il campo d'applicazione del presente e di depositare il suo strumento di ratifica, il Governo della Repubblica dell'Honduras dichiara conformemente all'articolo 3 del Protocollo che in virtù della sua legislazione nazionale e nel rispetto di un sistema educativo, sociale, umano e democratico lo Stato dell'Honduras ha stabilito a 18 anni l'età minima dell'arruolamento volontario nelle forze armate nazionali.

Esso ha deciso di sottoporre il presente accordo per esame al Congresso nazionale sovrano conformemente al paragrafo 30 dell'articolo 205 della Costituzione della Repubblica.

Islanda

Per quanto concerne l'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubblica d'Islanda dichiara di non avere forze armate nazionali; di conseguenza le dispo-

zioni relative all'età minima per l'arruolamento sono prive d'oggetto per quanto concerne la Repubblica d'Islanda.

Italia

Ai sensi dell'articolo 3 il Governo della Repubblica Italiana dichiara:

- la legislazione italiana sull'arruolamento di volontari prevede l'età minima di 17 anni sia per anticipare, su richiesta, il servizio di leva sia per quanto concerne la coscrizione volontaria (periodo di servizio a breve termine e annuo);
- al momento della coscrizione volontaria la vigente legislazione garantisce l'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo, in particolare per quanto riguarda il consenso formale dei genitori o del tutore del coscritto.

Kenya

Il Governo della Repubblica del Kenya dichiara che la propria legge fissa a 18 anni l'età minima per l'arruolamento nelle forze armate. L'arruolamento è pienamente volontario e può essere effettuato solo in assoluta cognizione di causa. In Kenya non vige la coscrizione.

Il Governo della Repubblica del Kenya si riserva il diritto di sviluppare, modificare o rafforzare in ogni momento la presente dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica entrerà in vigore alla data in cui il Segretario generale la riceve.

Mali

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica del Mali dichiara che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di diciotto (18) anni compiuti. Nessun ragazzo o ragazza di età inferiore ai 18 anni potranno essere arruolati o autorizzati a farlo anche volontariamente, né essere iscritti come elementi delle forze armate nazionali.

Il Governo del Mali garantisce la presente Dichiarazione e si impegna a punire ogni trasgressore, qualunque sia il suo livello di responsabilità, con pene adeguate e proporzionate alla loro gravità, in virtù del diritto penale.

I fanciulli vittime di un arruolamento illecito nelle forze armate nazionali potranno, secondo la loro situazione, beneficiare di misure di riabilitazione e di reinserimento socioeconomico.

Malta

Ai sensi della legge sulle forze armate di Malta adottata nel 1970 (cap. 220 delle leggi di Malta), l'arruolamento nelle forze armate di Malta è volontario e le persone di età inferiore ai 17 anni e 6 mesi non possono essere arruolate. Le persone di età inferiore ai 18 anni non potranno essere arruolate senza il consenso scritto del padre o, se l'interessato non sottostà alla potestà del padre, della madre o di qualsiasi altra persona che ne ha la tutela. In ogni caso, l'arruolamento di persone di età inferiore ai 18 anni giunge al termine quando l'interessato compie i 18 anni; l'arruolamento deve pertanto essere rinnovato. Ogni potenziale recluta deve esibire il proprio certifi-

cato di nascita rilasciato dal Servizio di stato civile come prova affidabile della sua età.

La legge sulle forze armate di Malta prevede parimenti che tutte le persone che intendono arruolarsi nelle forze regolari devono essere prima informate sulle condizioni generali dell'arruolamento; l'agente reclutatore acconsente all'arruolamento nelle forze armate regolari unicamente dopo essersi accertato che la futura recluta ha ricevuto la notifica, ne ha compreso il senso e auspica arruolarsi.

In pratica, già fin dal 1970 le forze armate di Malta non hanno arruolato persone di età inferiore ai 18 anni. Il Governo maltese dichiara inoltre che se in futuro venissero arruolate persone di età inferiore ai 18 anni, tali unità non sarebbero impiegate in ostilità.

La normativa sulle forze armate di Malta prevede un programma di formazione nel cui ambito le persone di età inferiore ai 17 anni e 6 mesi possono essere impiegate ai fini della formazione, senza pertanto svolgere operazioni di combattimento; dal 1970 non è stato effettuato alcun arruolamento di questo genere.

Marocco

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo concernente la partecipazione di fanciulli a conflitti armati, il Regno del Marocco dichiara che l'età minima richiesta dalla legge nazionale per l'arruolamento di volontari nelle forze armate è di 18 anni.

Messico

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, gli Stati Uniti del Messico dichiarano che:

- i) L'età minima richiesta per l'arruolamento volontario nelle forze armate nazionali è fissata a 18 anni.
- ii) La legge sul servizio militare dispone all'articolo 24 che i volontari sono arruolati nel servizio attivo unicamente per raggiungere l'effettivo fissato dal Ministro della difesa nazionale e a patto di adempiere le seguenti condizioni:
 - I. presentare una domanda di arruolamento;
 - II. essere cittadini messicani, avere compiuto almeno i 18 anni di età e al massimo i 30 anni oppure i 40 anni per il personale dei corpi specializzati.

Le persone di età inferiore ai 18 anni e di oltre 16 anni possono essere ammesse nelle unità di trasmissione per seguire una formazione tecnica nel quadro di un contratto con lo Stato che non dovrà superare una durata di cinque anni.

Conformemente all'articolo 25 della legge sul servizio militare, l'arruolamento anticipato nel servizio attivo può essere concesso unicamente nei seguenti casi:

- I. L'interessato desidera lasciare il Paese in un momento in cui avrebbe dovuto arruolarsi in conformità del regolamento, se è maggiorenne e ha compiuto i 16 anni al momento del deposito della domanda di arruolamento.

II. L'interessato è vincolato dai propri studi.

Il numero massimo di persone che possono fruire di un arruolamento anticipato sarà fissato annualmente dal Ministero della difesa nazionale.

Dichiarazione interpretativa:

Il Governo degli Stati Uniti del Messico dichiara che la responsabilità dell'arruolamento ad opera di gruppi armati di minori di età inferiore ai 18 anni o della loro partecipazione alle ostilità, incombe esclusivamente a detti gruppi e non può essere imputato allo Stato messicano il quale è tenuto ad applicare in ogni circostanza i principi che sanciscono il diritto internazionale umanitario.

Monaco

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Principato di Monaco dichiara di essere vincolato dal Trattato franco-monegasco del 17 luglio 1918; di conseguenza la Repubblica francese garantisce al Principato di Monaco la difesa integrale del suo territorio.

Nel Principato gli unici corpi con statuto militare sono quelli dei Carabinieri del Principe e dei Vigili del Fuoco. In virtù delle disposizioni dell'Ordinanza Sovrana n. 8017 del 1° giugno 1984 sullo statuto dei militari della forza pubblica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco devono avere compiuto almeno i 20 anni di età.

Namibia

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Namibia dichiara quanto segue:

1. L'età minima autorizzata per l'arruolamento volontario nelle Forze armate della Namibia è di 18 anni.
2. Le Forze armate della Namibia hanno adottato le seguenti garanzie affinché l'arruolamento di persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni non avvenga con la forza o con la costrizione:
 - a) le possibilità di fare carriera nelle Forze armate della Namibia sono annunciate una volta l'anno nei quotidiani locali e attraverso le emissioni radiofoniche allo scopo di invitare i giovani di ambo i sessi che ne fossero interessati a candidarsi;
 - b) di norma, il candidato non è costretto ad accettare il posto se le Forze armate della Namibia offrono un posto particolare;
 - c) le offerte nella carriera militare possono emanare dalle forze armate terrestri (fanteria, genio), dall'aeronautica, dalla marina, dal servizio delle comunicazioni e dai servizi sanitari. I candidati seguono un periodo di istruzione durante il quale vengono informati circa i loro doveri di futuri soldati nelle diverse armi e servizi menzionati. Al termine di questo periodo i candidati possono scegliere in quale corpo dell'esercito fare carriera;
 - d) per garantire l'assenza di qualsiasi forma di costrizione remota o indiretta, le Forze armate della Namibia esigono che i candidati:
 - i) siano incensurati,

- ii) siano cittadini della Namibia.
3. Dato che le Forze armate della Namibia non autorizzano per principio l'arruolamento volontario prima dei 18 anni di età, i candidati devono fornire una prova affidabile della loro età mediante presentazione di un certificato di nascita, di documenti di identità ufficiali o di copie certificate conformi di detti documenti.
 4. L'arruolamento nelle Forze armate della Namibia è sempre volontario. Nella Namibia non vige il servizio di leva né alcuna altra forma di servizio militare obbligatorio.

Nuova Zelanda

Il Governo neozelandese dichiara che l'età minima per l'arruolamento volontario nelle forze armate neozelandesi è di 17 anni. Il Governo neozelandese dichiara inoltre che le garanzie previste per vigilare affinché l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione sono segnatamente le seguenti:

- a) procedure di arruolamento nella Forza di difesa che obbligano il personale responsabile ad assicurarsi che l'arruolamento sia effettivamente volontario;
- b) misure legislative che richiedono il consenso del genitore o del tutore se tale consenso è sancito dalla legislazione neozelandese. Il genitore o il tutore deve parimenti dichiarare di essere al corrente che la futura recluta potrebbe essere assegnata al servizio attivo non appena compiuto il 18° anno di età;
- c) una procedura di arruolamento dettagliata e trasparente atta a garantire che tutte le persone siano informate pienamente degli obblighi connessi con il servizio militare prima di prestare giuramento;
- d) una procedura di arruolamento che esige dagli interessati la presentazione di un certificato di nascita come prova affidabile della loro età.

Panama

La Repubblica di Panama dichiara di non possedere forze armate. Essa è dotata di una forza pubblica civile che comprende la Polizia nazionale, il Servizio aereo nazionale, il Servizio marittimo nazionale e il Servizio della protezione delle istituzioni. Lo statuto giuridico di questa forza pubblica civile dispone tra l'altro che per essere ammessi in una delle componenti citate occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni).

Perù

Il Governo peruviano dichiara, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo e in applicazione della legislazione nazionale, che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.

Qatar

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 del Protocollo facoltativo, lo Stato del Qatar dichiara che l'arruolamento nelle sue forze armate e in altre forze regolari è volontario e aperto a chiunque abbia l'età di 18 anni; dichiara

inoltre che prende in considerazione le misure protettive di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3.

Lo Stato del Qatar precisa inoltre che la sua legislazione nazionale non contiene alcuna disposizione che preveda un arruolamento obbligatorio o forzato di qualsiasi forma.

Repubblica Ceca

Adottando il presente Protocollo facoltativo, la Repubblica Ceca dichiara, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2, che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età minima è sancita dalla legge.

Romania

Il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini romeni di sesso maschile che hanno compiuto il ventesimo anno di età; in tempo di guerra o, su speciale richiesta, in tempo di pace, possono essere arruolati a partire dai 18 anni di età.

Rwanda

Età minima dell'arruolamento volontario: 18 anni.

Età minima richiesta per l'iscrizione nelle scuole gestite o controllate dalle forze armate: senza oggetto.

Statuto degli allievi iscritti in dette scuole (fanno parte delle forze armate?): senza oggetto.

Prova dell'età richiesta: certificato di nascita.

Composizione delle forze armate: uomini e donne maggiorenni.

Santa Sede

Ai fini dell'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo la Santa Sede dichiara per quanto riguarda il territorio della Città del Vaticano, che in virtù del regolamento del 1976 della Guardia Pontificia Svizzera, l'arruolamento dei propri membri è totalmente volontario e l'età minima è fissata a 19 anni.

Sierra Leone

Per quanto concerne l'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, il Governo della Repubblica della Sierra Leone dichiara quanto segue:

1. l'età minima richiesta per l'arruolamento di volontari nelle forze armate è di 18 anni;
2. l'arruolamento nelle forze armate nazionali non è obbligatorio e non avviene con la forza o con la costrizione;
3. l'arruolamento è strettamente volontario.

Spagna

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo facoltativo, la Spagna dichiara che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.

Sri Lanka

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo, la Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka dichiara che secondo la sua legislazione lo Sri Lanka:

- a) non autorizza l'arruolamento obbligatorio, forzato o costrittivo nelle forze armate nazionali;
- b) l'arruolamento è unicamente volontario;
- c) l'età minima richiesta per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni.

Svizzera⁷

Il Governo svizzero dichiara in accordo con l'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo che l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle forze armate nazionali è di 18 anni. Tale età è prevista dall'ordinamento giuridico svizzero.

Tagikistan

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 del Protocollo facoltativo, il Ministero dichiara in nome della Repubblica del Tagikistan che le persone di età inferiore ai 18 anni non possono arruolarsi volontariamente nelle forze armate della Repubblica.

Uganda

Il Governo della Repubblica ugandese dichiara che la legge fissa a 18 anni l'età minima per l'arruolamento nelle forze armate. L'arruolamento è totalmente ed effettivamente volontario ed ha luogo con l'assenso, con conoscenza di causa, dell'interessato. In Uganda non vige il servizio militare obbligatorio.

Il Governo della Repubblica dell'Uganda si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare, emendare o rafforzare la presente dichiarazione con una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La notifica avrà effetto il giorno in cui il Segretario generale la riceve.

Vietnam

Difendere la Patria è dovere e diritto assoluto di ogni cittadino. I cittadini hanno l'obbligo di svolgere il servizio militare e partecipare alla costruzione della difesa nazionale popolare.

In virtù delle leggi della Repubblica socialista del Vietnam, sono arruolati nell'esercito soltanto i cittadini di sesso maschile a partire dai 18 anni di età. Le perso-

⁷ Art. 1 cpv. 3 del DF del 12 giug. 2002 (RU 2002 3578).

ne di età inferiore ai 18 anni non partecipano direttamente ai combattimenti salvo qualora tale provvedimento fosse necessario per difendere l'indipendenza, la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale del Paese.

I cittadini di sesso maschile di 17 anni di età al massimo che auspicano fare carriera nell'esercito possono essere ammessi nelle scuole militari. L'arruolamento volontario nelle scuole militari si svolge parimenti mediante le seguenti misure:

- la legge sull'obbligo del servizio militare e le altre disposizioni applicabili al reclutamento nelle scuole militari sono ampiamente diffuse dai media;
- coloro che auspicano iscriversi volontariamente in una scuola militare devono compilare un questionario e superare con successo i concorsi e devono inoltre presentare un certificato di nascita rilasciato dall'autorità locale competente, gli attestati scolastici e il diploma di fine ciclo secondario nonché subire un esame medico ai fini della loro idoneità fisica a frequentare una scuola militare e a servire nell'esercito.